

DECRETO 28 aprile 2011.

**Riconoscimento, al sig. Lameborshi Julin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007;

**VISTA** l'istanza con la quale il Sig. **LAMEBORSHI Julin**, nato a Orikum, Vlore (Albania) il 18 luglio 1983, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Infermier i pergjithshem", conseguito in **Albania** nell'anno **2008**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *tre*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

**VISTA** l'istruttoria compiuta dall'IREF;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione esibita dalla richiedente;

**CONSIDERATO** che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell' art.16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di servizi del 28 gennaio 2010;

**VISTO** il decreto 7783-P in data 10 febbraio 2011, con il quale si dispone che il riconoscimento del titolo del richiedente è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: nursing generale, nursing specialistico, medico e chirurgico, etica, deontologia, legislazione professionale;

**VISTO** il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata il giorno 31 marzo 2011, a seguito della quale il Sig. **LAMEBORSHI Julin** è risultato idoneo;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;



**DECRETA****ART. 1**

1. Il titolo di “Infermier i pergjithshem” conseguito nell’anno 2008 presso l’Università degli Studi “Ismail Qemali” di Vlore (Albania), dal Sig. **LAMEBORSHI Julin**, nato a Orikum, Vlore (Albania) il 18 luglio 1983, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

**ART. 2**

1. Il Sig. **LAMEBORSHI Julin** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

11A06271

